



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Roma,
15 luglio 2009

Spett.le
**Commissione d'indagine del Senato sul fenomeno
degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

documentazione a mano

Senato della Repubblica

Osservazioni e proposte **“Formazione e Prevenzione su Salute e Sicurezza sul Lavoro”**

Spett.le Commissione,
la CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) **ringrazia la Commissione per l'audizione concessa in tema di “Formazione e prevenzione” sulla salute e sicurezza sul lavoro, che la CIIP ritiene uno punto nodale di tutto il sistema per la prevenzione.**

La CIIP sottopone alla *Commissione* alcune osservazioni e proposte di integrazione alla **normativa in materia**, che integrano quanto già presentato alla *Commissione* stessa in sede della precedente **audizione CIIP del 10 marzo 2009.**

Le proposte si riferiscono esclusivamente alla parte tecnico-scientifica della normativa vigente, che rappresenta la **ratio dell'attività delle 14 Associazioni che costituiscono la CIIP.**

La CIIP e le Associazioni si riservano di integrare questa memoria con ulteriori proposte a seguito dell'Audizione, in particolare per i settori specialistici di competenza.

Ringraziamo dell'attenzione, a nome di tutte le 14 Associazioni CIIP.

Rino Pavanello
(Presidente CIIP)

La CIIP e i Presidenti delle 14 Associazioni costituenti:

- **Rino Pavanello, Presidente CIIP e Segretario Associazione Ambiente e Lavoro**
- **Gian Carlo Bianchi, vice Presidente CIIP e Presidente AIAS** (Ass. professionale It. Ambiente e Sicurezza)
- **Laura Bodini vice Presidente CIIP e Past President SNOP**
- **Giuseppe Nano, Franco Ottenga, Enrico Cigada, Luisa Biazzì, Franco Pugliese** (*Ufficio Presidenza*)
- **Adele Seniori Costantini, AIE** (Associazione Italiana Epidemiologia)
- **Rocco Vitale, AIFOS** (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro)
- **Franco Pugliese, AIRESPSA** (Ass. It. Responsabili SSP in Ambiente Sanitario)
- **Giorgio Trenta, AIRM** (Associazione Italiana Radioprotezione Medica)
- **Viviana Klamert, AIRP** (Associazione Italiana Radioprotezione)
- **Vincenzo Di Nucci, AiTEP** (Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione)
- **Antonio Leonardi, ANIS** (Associazione naz. Ingegneria della Sicurezza)
- **Giuseppe Briatico, ANMA** (Associazione Nazionale Medici d'Azienda)
- **Patrizia De Matteis, ANMeLP** (Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici)
- **Giorgio Cucchi, ANPEQ** (Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati)
- **Oronzo Parlangei, SIE** (Società Italiana di Ergonomia)
- **Giorgio Di Leone e Domenico Taddeo, SNOP** (Società Nazionale Operatori della Prevenzione).

Indice

La tematica relative ai diversi aspetti, oggetto di numerose pubblicazioni della CIIP e delle singole Associazioni aderenti, sono necessariamente sintetizzate nella presente memoria e vengono trattate nelle pagine seguenti:

⇒	Aspetti fondamentali e giurisprudenza	pag. 2
⇒	Obblighi di In-formazione e Aggiornamento e decreti mancanti, Tab. 1..	pag. 5
⇒	Le 12 Proposte generali (“dodecalogo di priorità”)	pag. 6
⇒	Le Proposte specifiche - Allegato 1.:.....	pag. 8
⇒	Effettività della In-Formazione - Allegato 2.1.....	pag. 12
⇒	Libretto formativo - Allegato 2.2.....	pag. 14
⇒	Formatore per la sicurezza e qualificazione formazione - Allegato 2.3.....	pag. 14
⇒	Azioni per le scuole di ogni ordine e grado e Università - Allegato 3.....	pag. 17
⇒	Qualificazione del <i>valutatore</i> (esempio) - Allegato 4.....	pag. 19
⇒	Sinottici principali adempimenti - Allegati 5, 6 e 7.....	pag. 20

Aspetti fondamentali e giurisprudenza

I principali infortuni sul lavoro (compresi i più gravi e recenti, come le morti per attività in luoghi a scarso ricambio d’aria) e **gli incidenti industriali più gravi** (compresa l’Icmesa di Seveso del 1976 e la Thyssen) sono quasi sempre stati causa e responsabilità di:

- ⇒ mancato utilizzo delle più elementari misure di prevenzione e di protezione;
- ⇒ insufficiente formazione, formazione e addestramento degli addetti;
- ⇒ comportamenti errati.

In tema di salute e sicurezza, la “*formazione*”, deve essere strettamente correlata alla “*informazione*”, “*istruzione*”, “*addestramento*” ed “*equipaggiamento*”.

Questo complesso che possiamo definire “*In-Formazione*” costituisce l’attività primaria e propedeutica allo svolgimento di ogni tipo di lavoro, comprese le attività di lavoro, considerate “*meno pericolose*”, e perciò, generalmente sottovalutate in termini di analisi e valutazione dei rischi, delle conseguenti misure di prevenzione, compresi i comportamenti da adottare/evitare.

Non a caso il D.Lgs. 81/2008 ha:

- **introdotto** (finalmente) le **definizioni dei termini** di “*formazione*”, “*informazione*” e “*addestramento*” (art. 2, comma 1, lettere aa), bb) e cc);
- **precisato i compiti dei vari soggetti obbligati nelle aziende sia pubbliche sia private** (datore di lavoro, dirigenti, preposti, medici competenti, progettisti, installatori,...)
- **indicato i soggetti depositari dei diritti di *In-Formazione***, che sono tutti, dai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, dalle figure che operano in azienda ai visitatori occasionali;
- **indicato altri soggetti impegnati nelle attività formative e assistenziali, sia della P.A.** (Ministeri, Enti/Istituti, Regioni, ASL, ...), **sia delle parti sociali** (Comitati paritetici, Enti bilaterali, ..), **sia misti** (Commissione consultiva permanente e comitati regionali di coordinamento, ...).

Purtroppo, però, l’“*In-Formazione*” rimane ancora un obbligo/diritto largamente eluso, in molte anche se non in tutte le realtà.

La CIIP ritiene, perciò, molto opportuna l’indagine della *Commissione* parlamentare e particolarmente apprezzabili le indicazioni che potrà approvare la Commissione stessa.

Non potendo questa memoria, da sola, essere esaustiva di una problematica così vasta e articolata, la CIIP presenta alla *Commissione* alcune proposte concrete e di merito che ritiene:

- **fattibili nei tempi più brevi**
- **alcune rappresentano atti dovuti, anzi evidenziano inconcepibili ritardi della P.A.**, su provvedimenti ove risultano a volte intese informali in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- **con indubbi benefici economici per le stesse aziende**, comunque senza soverchi costi;
- **di straordinaria importanza per la professionalità degli addetti**;
- **in grado di coniugare i percorsi scolastici con la futura attività lavorativa.**

e in grado di stimolare la *“cultura della Prevenzione”* e la *“effettività della in-formazione”*, aspetti fondamentali e discriminanti di una reale prevenzione da sempre richiesta da tutte le Commissioni d’inchiesta e d’indagine dal 1989 ad oggi (*“Lama”*, *“Smuraglia”*, *“Tofani”*).

Il D.Lgs. 81/2008 impone, in specifico agli artt. 36 e 37 e nei Titoli da II a XI (come già il D.Lgs. 626/94 agli artt. 21 e 22 e Titoli specifici), che *“formazione”* e *“informazione”* siano **riferite a ciascun lavoratore**, quali diritto individuale di ogni lavoratore.

La dizione *“ciascun”* lavoratore innovò significativamente le pur importanti (per allora) disposizione precedenti contenute nei DPR n. 547/55 e DPR n. 303/56 (artt. 4), che prevedevano l’obbligo di *“rendere edotti i lavoratori”*, consolidando quanto **affermato sia dalla Direttiva madre 89/391** (art. 12), sia dalla consolidata giurisprudenza.

Valgano per tutte le SENTENZE della CASSAZIONE:

- 1) **Cassazione penale, sezione Quarta, sentenza n. 6486 del 06 giugno 1995**, in cui la S.C. ribadisce come “[...]; .. *“Né può sostenersi che l’obbligo di formazione riguarda solo i rischi specifici ma non quelli che rientrano nella normale cautela e che pertanto sono prevedibili da parte di chiunque [...]. E’ evidente infatti che i rischi specifici richiedono una corrispondente formazione specifica del lavoratore, ma che ciò non significa che il datore di lavoro possa disinteressarsi dell’ordinario svolgimento del lavoro e dei rischi “comuni”, sul presupposto di una loro evidenza che li rende percepibili direttamente dal lavoratore; opportunamente la sentenza di primo grado ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale per evitare che i lavoratori sfuggano alla tentazione, sempre presente, di non osservare le norme di cautela, il responsabile della sicurezza deve avere la cultura e la “forma mentis” del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro...*
- 2) **Cassazione 6 febbraio 2004, Bixio**: *“Il responsabile della sicurezza deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”*
- 3) **Cassazione penale, sezione Quarta, sentenza n. 18638 del 22 aprile 2004** *“Gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, e ciò vale anche in tema informazione e formazione, non sono limitati ad un rispetto meramente formale, come può essere quello derivante dalla predisposizione di opuscoli e lettere informative e dalla apposizione di cartelli, ma esigono che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta ad assicurarsi che le regole in questione vengano assimilate dai lavoratori e vengano rispettate nella ordinaria prassi di lavoro”*

- 4) **Cassazione Penale, Sentenza n. 13251 del 3 febbraio 2005** *“In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo, tra l’altro, non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione. Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati...”*

Di conseguenza, **“formazione” e “informazione”** previste dal **D.Lgs. 81/2008** (e prima dal D.Lgs. 626/94), **non possono essere configurate solo come una “obbligazione di mezzi”**, la quale - qualora in questo caso sussistesse - obbligherebbe il datore di lavoro semplicemente allo svolgimento di una certa attività (l’*“erogazione”* della formazione e dell’informazione, indipendentemente dalla verifica in merito all’assimilazione da parte del lavoratore), bensì **va inquadrata come un’obbligazione di risultato**, laddove quest’ultimo è rappresentato dalla effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti ad opera dei destinatari della formazione e dell’informazione (nel caso degli artt. 36 e 37, i lavoratori).

Va, altresì, rilevato che **obblighi e diritti di “formazione” e “informazione”** riguardano tutte le **figure deputate alla prevenzione in azienda**:

- **Datori di lavoro che assumono l’incarico di RSPP**
- **Dirigenti, Preposti**
- **Lavoratori e Lavoratori con mansioni particolari** (antincendio, P.S., ...)
- **Lavoratori Autonomi e componenti imprese familiari**
- **RLS, RLST, RLS di sito**
- **RSPP e ASPP**
- **Medici competenti**
- **Coordinatori per la progettazione, Coordinatori per l’esecuzione lavori,**
- **Progettisti, installatori, manutentori...**
- **Studenti, Visitatori anche occasionali** (es. utenti di ospedali, negozi, centri commerciali, luoghi aperti al pubblico, ...).

Esistono anche **altri obblighi formativi e/o professionali minimi riferiti a**:

- **lavoratori in attività particolari** (es. in aziende a rischio rilevante, DM. 16/3/1998);
- **professioni specifiche**: Operatori delle ASL, esperti valutazione rischi fisici e campi elettromagnetici (art. n. 181/08), altri Tecnici della Prevenzione.

Occorre ricordare che nel caso della sicurezza sul lavoro, **la formazione è rivolta a un pubblico adulto** e, spesso, operante da anni in quel determinato contesto lavorativo, quindi **le modalità didattiche devono obbligatoriamente tenere conto di questa specificità**.

Il D.Lgs. 81/2008 (art. 37, c. 14) prevedeva l’**obbligo di registrazione della formazione (e delle competenze acquisite!)** sul **“libretto formativo del cittadino”** (art. 2, c. 1, lett.i) D.Lgs. 276/2003).

Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 imponeva l’emanazione di numerosi D.M. o Intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o accordi di contrattazione collettiva o di Commissione consultiva, circa la precisa indicazione dei contenuti, durata e modalità di erogazione della formazione.

A 14 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 NON è ancora stato approvato alcun provvedimento imposto dal D.Lgs. 81/2008 (v. tabella 1 – pag. 6).

Tab. 1: Obblighi di In-Formazione e Aggiornamento: decreti mancanti

Soggetto	Articolo di riferimento	Durata corsi	Aggiornamento	Rinvio a Conferenza a Stato-Regioni o D.M.	Approvato /Manca	Rinvio CCNL o Comm.. Art. 6	Approvato /Manca
Datore di lavoro/RSPP	Art.34 c. 2	Min 16 h max 48	Si	Si entro 12 mesi	MANCA	n.a	
Lavoratori	Art.37 c. 1 Art.37 c. 2	Definiti contenuti base	Si	Si entro 12 mesi	MANCA	per parere	
Lavoratori Autonomi e imprese famil.	Art.21 c. 2 lett. b) Art.37 c. 8	Non indicati	Si	Si entro 12 mesi	MANCA	per parere	
Addetti a compiti speciali (antincendio,...)	Art.37 c. 9 Art.46 c. 3	vige D.M. 10/3/1998, in attesa nuovi D.M.	Si	requisiti e form. Person.: rinvio a decreti Min. Interno e Min. Lavoro	MANCA	n.a	
RSPP - ASPP	Art.32 c. 2 (Intesa Stato-Regioni 26/01/2006 e 05/10/2006)	Come da intesa, ma introdotte nuove lauree con esenzione Corsi Moduli A - B	Si da 28 a 100 ore/5 anni secondo cod. Ateco	Urge aggiornamento Intesa Stato-Regioni. Sperimentazione è finita il 14 febbraio 2008. Pochi si aggiornano!	MANCA	n.a.	
RLS	Art.50 c. 1 lett. g) Art.37 c. 11	Min 32 ore tot (12 su rischi specifici) + aggiornamento	Si	n.a.	n.a.	CCNL per modalità durata e contenuti	MANCA
RLST	Art.48 c. 7	Min 64 ore + 8 aggiornamento	SI - 8 ore annue	n.a.	n.a.	CCNL modalità durata, contenuti	MANCA
RLS sito prod.	Art.49	Definito CCNL	Si - Art. 37	n.a.	n.a.	CCNL	MANCA
Preposto	Art.37 c. 7	Definiti contenuti base	Si		n.a	n.a	
Medico competente	Art.38 c. 2 e 3	ECM 70% in 3 anni	Si - E.C.M.	n.a.	n.a.	n.a.	
Libretto format.	Art.37 c. 14	D.Lgs. 276/03		D.Lgs. 276/03	MANCA		
Sicurezza a scuola	Art. 11 e L. 123/07	Non indicata		Artt. 11 c. 4 e 4 L. 123/07	MANCA	n.a.	
Attività promozionali	Art. 11	Non indicata		Art. 11, commi 3, 6 e 7	MANCA	Art. 11 e art. 6	MANCA
Coordinatore Titolo IV	Allegato XIV	120 ore (requisiti in art.98)	Si : 40 ore (in 5 anni)	n.a.	n.a.	n.a.	
DPI, VDT, MMC, Segn	Artt. 78, 164, 169, 177	Non indicata	non indicati	Non indicato	MANCA		
Rischi fisici: esperto lavoratori esposti	Art. 181 c. 2 Art. 184, 203, 210, 217	Non indicata	non indicati	Non indicato: opportuno un provvedimento ad hoc	MANCA	n.a.	
Rischi chimici/canc.	Artt. 227, 239, 257, 258	Non indicata	non indicati	Non indicato	MANCA		
Rischi Biol. - Atm.espl.	Artt. 278 e 294	Non indicata	non indicati	Non indicato	MANCA		

Le 12 PROPOSTE generali: dodecalogo di priorità per l'In-Formazione

In considerazione delle considerazioni di merito, riportate nelle pagine precedenti e seguenti, la CIIP ritiene di indicare alla *Commissione* il seguente dodecalogo di priorità:

1. **approvare tutti i decreti e i provvedimenti collegati alla *in-formazione*** (ricordati in tabella 1).
2. **favorire la professionalità di tutti gli operatori che si occupano di prevenzione**, sia pubblici sia privati. La CIIP ricorda che esistono **importantissime figure di cui si discute da tempo** (RSPP/ASPP, Medico competente, RLS, ecc.), **altre ove esiste una evidente insufficiente valorizzazione da parte della P.A.** (operatori dei servizi pubblici) e **altre ove non si discute quasi mai**, quali: ergonomo, psicologo del lavoro, formatore alla sicurezza, ecc., i cui ruoli sono stati notevolmente valorizzati dal D.Lgs. 195/2008. A questo riguardo la CIIP ha da tempo avanzato proposte tecnico-scientifiche sia di **profilo professionale** sia **normative** (ddl "Smuraglia"). Nell'allegato 2 si indicano alcuni criteri indicatori minimi.
3. **definire, anche in forma sperimentale, il "libretto formativo" nella versione per i lavoratori e le figure della prevenzione, elemento fondamentale per verificare l'effettività della formazione per la sicurezza, a garanzia di:**
 - **lavoratori, RSPP e ASPP, squadre antincendio e altre mansioni particolari;**
 - **stesse aziende**, per evitare costi e inutili ripetizioni degli stessi argomenti ad ogni cambio di azienda
 - **soggetti intermedi che hanno compiti di contribuire ad attuare le disposizioni in azienda** (Dirigenti, Preposti, Medici competenti, RSPP, RLS, ecc.)

la mancata approvazione del "libretto formativo" rappresenta una incomprensibile opera incompiuta, a fronte dei poteri delle Regioni sulla formazione e le stesse disposizioni di legge dal D.Lgs. 195/94 al D.Lg. 81/2009, alcune sanzionate penalmente!
4. **aggiornare e ridefinire l'intesa Stato-Regioni del 26/01/2006 sulla "formazione RSPP/ASPP", che avrebbe dovuto essere aggiornata entro il 14 febbraio 2008 e rimane tuttora incomprensibilmente non aggiornata.** In questa direzione, proponiamo di apportare le seguenti modifiche:
 - a) **introdurre se non un "Albo", almeno un "elenco" degli RSPP/ASPP formati e qualificati**, come già previsto per i **medici competenti e i RLS**; l'elenco potrebbe essere **gestito nazionalmente dall'INAIL**, conformemente a quanto avverrà per i RLS e/o a livello regionale; **tutti gli elenchi dovrebbero confluire nel SINP** (il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (art. 8 del D.Lgs. 81/08);
 - b) **introdurre il cosiddetto "Modulo B-0", integrativo/sostitutivo dell'intero Modulo "A" e della parte ripetitiva dei Moduli "B" per tutti i nuovi RSPP/ASPP**, a fronte del fatto che tutti i nuovi RSPP/ASPP non potranno più usufruire della precedente sanatoria per crediti dovuti a pregressi incarichi
 - c) **decidere per tutti i RSPP/ASPP l'obbligo di frequenza ad almeno il 60% del monte ore di aggiornamento quinquennale entro il 14 febbraio 2010** (a 3 anni dall'entrata in vigore dell'obbligo primario di formazione) e **stante il fatto la maggior parte di essi NON ha frequentato alcun corso di aggiornamento dopo il 14 febbraio 2008, benché il 15 maggio 2008 sia entrato in vigore il D.Lgs. 81/2008**, che ha così tanto modificato significativamente la previgente normativa...

- d) **rivedere i criteri dei soggetti RSPP/ASPP esentati dagli obblighi iniziali dei Moduli “A” e “B” in funzione di determinate classi di laurea (art. 32, comma 5, 98, comma 1, ...), prevedendo l’obbligo minimo di aggiornamento del 50/60% del monte ore quinquennale, prima della nomina almeno sulle materie generali (parte normativa e di valutazione dei rischi, che è notevolmente mutata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008)**
- e) **prevedere ‘esonero dai Moduli A e B SOLO per coloro che:**
1. **hanno operato per almeno cinque anni quale dipendente di una struttura pubblica, con incarichi di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro ;**
 2. **sono in possesso della laurea magistrale LM-26, ovvero della laurea SNT/4 “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” compresa nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e s.m.i**
- f) **vigilare sui Corsi di formazione e di aggiornamento e monitorare i risultati della *effettività* dei loro risultati, anche al fine di intervenire su *situazioni anomale***
- g) **definire i criteri per l’utilizzabilità della FAD, oggi totalmente inesistenti.**
5. **aggiornare l’intesa del 26/01/2006, in riferimento ai codici Ateco, che sono variati dal 2006 ad oggi e stanno creando serissimi problemi di interpretazione, come segnalato da tempo al Coordinamento delle Regioni e agli Uffici del Ministero competente**
6. **stabilire il numero di ore dell’aggiornamento dei RLS, secondo i diversi macrosettori Ateco**
7. **stabilire il numero di ore dell’aggiornamento dei Datori di lavoro/RSPP, secondo i diversi macrosettori Ateco**
8. **prevedere *Linee di indirizzo* sulla formazione di dirigenti e preposti**
9. **prevedere *Linee di indirizzo* sui rischi stress lavoro-correlati, collegati al *genere*, *all’età*, alla diverse *provenienze geografiche*, ecc.**
10. **piena e rapida attuazione all’inserimento nel sistema scolastico di percorsi interdisciplinari volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e sicurezza (art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 e Legge 123/2007, art. 1, c. 2, lett. p, punto 3)**
11. **rivedere i criteri dei soggetti formatori e fornitori di assistenza operanti *ope-legis*, tra i quali andrebbe oggettivamente inserita la CIIP e le Associazioni rappresentative in termini di attività, esperienza, ecc.:**
- a) **possibilità di promuovere Corsi di formazione per RSPP/ASPP (art. 32)**
 - b) **possibilità di inoltrare “*Interpelli*” (art. 12)**
12. **prevedere la partecipazione delle Associazioni a livello di *consultazione* sulle parti tecnico-scientifiche di competenza:**
- a) **interpello (art. 12)**
 - b) **elaborazione di *buone prassi* e *linee guida* (art. 2, c. 1, lettere v) e z) del D.Lgs. 81/2008);**
 - c) **collaborazione con il sistema scolastico per promuovere la cultura della *prevenzione dai rischi*, in particolare con gli Istituti ad indirizzo tecnico.**

Allegato 1

PROPOSTE specifiche per la FORMAZIONE sulla Prevenzione

D.Lgs 81/2008	MOTIVAZIONE
Libretto formativo (artt. 32 c. 7 e 37 c. 14) Norma di valenza generale Approvare il prototipo a livello nazionale.	Il ritardo sfavorisce sia le aziende sia i lavoratori. Motivazioni già riportate nel documento.
Verifica degli apprendimenti Norma di valenza generale Aggiungere ovunque <i>"al termine della formazione sarà prevista una verifica dell'apprendimento"</i> ;	Riguarda, in specifico le figure dei preposti, dei dirigenti, la cui formazione è già comunque obbligatoria. Può riguardare altresì altre figure, es.: progettisti, installatori, manutentori, ecc.
Aggiornamento ai fini della prevenzione Norma di valenza generale Aggiungere: "obbligo di aggiornamento periodico annuale; il numero di ore minimo sarà stabilito in sede di Conferenza Stato Regioni"	Riguarda solo le figure ove tale obbligo NON è già previsto, es. Preposti e Dirigenti. Viceversa il monte ore è già stabilito per RSPP, ASPP, RLS, datori di lavoro/RSPP, fatto salvo che mancano molti provvedimenti che li specificano (es. RLS, datori/RSPP)
Art. 32 comma 5: Esoneri ASPP/RSPP Limitare l'esonero ai laureati delle classi di laurea individuate SOLO se dimostrano di aver svolto attività inerenti alla salute e sicurezza tramite specifici incarichi, minimo biennali o per aver assunto il ruolo di ASPP/RSPP in passato, comunque LIMITATAMENTE al macro-settore Ateco di riferimento. Inserire, comunque, l'obbligo formativo minimo di 16 ore, di cui 8 ore sulla parte normativa.	Molte Lauree NON prevedono affatto Corsi adeguati, in particolare sulla conoscenza normativa e sulla Salute e aspetti sanitari. Inoltre, i laureati che sono già da qualche anno sul mercato del lavoro, nel percorso di studio di laurea è possibile che non abbiamo mai trattato le tematiche prevenzionistiche
Art. 32 comma 5: Esoneri ASPP/RSPP Inserire esoneri Moduli A e B per coloro che: 1. hanno operato per almeno cinque anni quale dipendente di una struttura pubblica, con incarichi di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro; 2. sono in possesso della laurea magistrale LM-26, ovvero della laurea SNT/4 "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" compresa nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e s.m.i	Si tratta di operatori che hanno maturato percorsi lavorativi o formativi sicuramente adeguati: a) hanno già operato come organi di vigilanza in una struttura pubblica; b) hanno una laurea che ha sicuramente previsto una formazione più che adeguata sulle materie in oggetto

Segue Allegato 1

D.Lgs 81/2008	MOTIVAZIONE
<p>Art. 34 comma 2: datore di lavoro/RSPP</p> <p>Si rammenta che attualmente la formazione per il Datore di Lavoro che vuole assumere il ruolo di RSPP è di sole 16 ore: dovrebbe essere allineata almeno alla formazione del RLS (32 ore) con aggiornamento annuale</p>	<p>L'attuale formazione di 16 ore risulta esigua rispetto alla complessità del ruolo, una formazione più approfondita andrebbe a vantaggio dello stesso Datore di Lavoro, essendo in capo a lui la maggior parte delle responsabilità</p>
<p>Art. 37 comma 7: Formazione Preposti</p> <p>Sarebbe utile aggiungere ai contenuti per la formazione dei preposti una lettera</p> <p><i>- e) tecniche di comunicazione, rischi psico-sociali e motivazioni finalizzate al comportamento in sicurezza</i></p>	<p>Il preposto è una figura che deve gestire direttamente i lavoratori e deve avere competenze necessarie a comunicare in modo efficace le disposizioni aziendali in tema di sicurezza e i riscontri in caso di comportamento scorretto</p>
<p>Art. 37, Formazione Dirigenti (comma aggiuntivo)</p> <p>Aggiungere un comma in cui sia individuata la specifica formazione e aggiornamento periodico per i dirigenti.</p> <p>Si suggeriscono i seguenti contenuti della formazione :</p> <ol style="list-style-type: none"> Obblighi e responsabilità, in specifico previsti dall'art. 18; Ruolo nella gestione del modello di organizzazione e di gestione (art. 30 d.lgs 81/2008 e d.lgs 231/2001); Gestione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Ruoli nell'organizzazione aziendale, cui possono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze (art. 28, c. 2, lett. d) 	<p>Il dirigente ha un importante ruolo nella definizione delle strategie aziendali e nella gestione degli obiettivi di sicurezza, viene chiamato in causa come responsabile insieme al datore di lavoro e per questo è importante che abbia la consapevolezza e gli strumenti migliori per gestire questa funzione così delicata</p>
<p>Art. 37 comma 5 – Addestramento</p> <p>Specificare meglio come deve essere svolto l'addestramento sul luogo di lavoro (es. la durata) e quali sono le caratteristiche che identificano la "persona esperta" (numero di ore di servizio, capacità comunicative, esperienza specifica nell'addestramento, ecc).</p>	<p>Un addestramento erogato da un soggetto non adeguato può non solo essere inefficace, ma addirittura controproducente.</p>
<p>Art. 98 comma 3 - Allegato XIV</p> <p>Obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale per Coordinatore</p> <p>Bisognerebbe specificare da quando decorre tale obbligo (dall'emanazione del D. Lgs. 81/08?).</p>	<p>È lasciato all'interpretazione il periodo di inizio del quinquennio</p>

Segue Allegato 1

PROPOSTE specifiche per la FORMAZIONE RSPP/ASPP

(art. 32 e Intese Stato-Regioni 26/01/2006 e 05/10/2006)

Intesa Stato-Regioni 26 GENNAIO 2006	MOTIVAZIONE
<p>Art. 32 comma 2: Formazione ASPP/RSPP Commi aggiuntivi</p> <p>Aggiungere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impegno della Conferenza Stato-Regioni a dare adempimento a quanto previsto dall'art. 32, comma 4, ultimo capoverso per il riconoscimento di ulteriori soggetti formatori tra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative; 2. obbligo i comunicare all'ASL o all'INAIL (o altro soggetto) i nominativi dei RSPP/ASPP, analogamente a quanto previsto per i RLS (art. 18, c. 1, lett. aa) 	<p>La comunicazione all'ASL era già prevista dal D.Lgs. 626/94 (anzi era prevista sia all'ASL sia all'Ispettorato del lavoro).</p> <p>Sarebbe utile pervenire ad un "elenco" pubblico di RSPP/ASPP professionalmente abilitati, come già previsto per i RLS</p> <p>La pubblica conoscenza di RSPP/ASPP, è una indubbia garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle stesse aziende - oltre che dei lavoratori.
<p>Obbligo di aggiornamento RSPP/ASPP</p> <p>Inserire l'obbligo di frequenza ad almeno il 60% del monte ore di aggiornamento quinquennale entro il 14 febbraio 2010 (a 3 anni dall'entrata in vigore dell'obbligo primario di formazione)</p>	<p>Si tenga conto che la maggior parte di RSPP e ASPP NON ha frequentato alcun corso di aggiornamento dopo il 14 febbraio 2008, benché il 15 maggio 2008 sia entrato in vigore il D.Lgs. 81/2008 e che a breve entreranno in vigore le ulteriori modifiche del "decreto correttivo".</p>
<p>Punto 2.7 Modulo B-zero" B:</p> <p>Concludere la sperimentazione 2006- 2008 e decidere l'erogazione di un "Modulo B-zero", come ipotizzato anche dalle Regioni.</p>	<p>Gli utenti sono costretti a seguire percorsi formativi assolutamente e obbligatoriamente ripetitivi (per larga parte del monte ore didattico) e poco funzionali</p>
<p>Punto 3. : utilizzo FAD/corsi aggiornamento</p> <p>Definire con più precisione le caratteristiche che deve possedere la FAD per rendere valida l'erogazione dei corsi di aggiornamento.</p>	<p>Per evitare che vengano spacciate per FAD semplici riprese video o slides montate a sequenza è importante dare precise indicazioni che permettano a questa formazione di essere certificabile ed efficace in termini di obiettivi di apprendimento.</p>
<p>Punto 3. corsi di aggiornamento</p> <p>Precisare esplicitamente anche per i Corsi di aggiornamento gli obblighi omologhi ai corsi di formazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di verifica finale degli apprendimenti - obbligo di massimo 30 partecipanti - obbligo di tenuta dei registri. 	<p>La verifica finale è già obbligatoria (ad esempio) in Regione Lombardia per tutti i corsi di aggiornamento</p>

Segue Allegato 1

ALTRE PROPOSTE	MOTIVAZIONE
<p>DM 10/3/1998 - aggiornamento Antincendio</p> <p>Si propone di prevedere un obbligo di aggiornamento della parte pratica per gli addetti lotta antincendio</p>	<p>Come per gli addetti al primo soccorso è importante mantenere vive le competenze pratiche apprese nei corsi</p>
<p>Formatore della Sicurezza</p> <p>Inserire criteri vincolanti per la qualificazione dei docenti che erogano formazione alla salute e sicurezza prendendo spunto dalle esperienze Europee e/o dagli accreditamenti delle Regioni, che definiscono standard minimi per coloro che svolgono attività di formazione sulle tematiche di salute e sicurezza:</p> <p>Si propone di integrare quanto esplicitato nel punto 2.1 comma b dell'accordo del 26 gennaio "impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza" e di integrarlo con le seguenti specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificata esperienza di almeno 5 anni su tematiche specifiche nell'ambito delle attività di formazione professionale alla prevenzione; • verificata esperienza di almeno 5 anni su progettazione, valutazione ed erogazione della formazione o in alternativa frequenza a corsi di formazione formatori • aggiornamento almeno quinquennale di 16 ore su tematiche tecniche o di didattica 	<p>Si rileva che ad oggi chiunque può erogare formazione ai lavoratori o a delle figure importanti come quella degli addetti alla lotta antincendio, senza dover dimostrare specifiche competenze od esperienze.</p> <p>L'efficacia della formazione dipende anche da chi la eroga.</p> <p>Si tratta di criteri simili a quelli assunti da diverse Regioni (es. Lombardia) per certificare gli Enti di formazione accreditati.</p>
<p>Promozione di comportamenti corretti</p> <p>Promuovere sistemi di gestione anche del <i>fattore umano</i>, che permettano di favorire e gestire i comportamenti ai fini della <i>continua e reale</i> sicurezza, degli operatori a ogni livello, dai lavoratori, ai preposti ai dirigenti.</p>	<p>Attualmente la stragrande maggioranza, comunque oltre il 75% degli infortuni, accade per errati comportamenti degli operatori, come già indicato negli <i>aspetti fondamentali</i> (pag. 2).</p>

Allegato 2

2.1. Effettività della In-Formazione

Le parole “*formazione*” e “*informazione*” rientrano oltre 200 volte nel D.Lgs. 81/2008 e numerose altre volte rientra la parola “*addestramento*”, sia nel Titolo I sia nei Titoli specifici.

Spesso questi obblighi sono **qualificati con aggettivi o avverbi**.

L'aggettivo più ricorrente per l'*informazione* è “*adeguata*”, che **ricorre 13 volte**; si aggiungono i riferimenti “*dettagliate*”, fornite “*al più presto*”, “*comprensibili*”, fornite “*per iscritto*”, “*necessarie*”, “*preliminari*”, ...

L'aggettivo “*adeguata*” è riferito, tra gli altri, agli obblighi di *informazione* contenuti nelle norme di carattere più generale:

- **art. 15 tra le Misure generali di tutela** fa rientrare:
 - ☞ “*l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori*” (c. 1, lett. n),
 - ☞ “*l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti*” (c. 1, lett. o)
 - ☞ “*l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*” (c. 1, lett. p);
- **l'art. 36 Informazione ai lavoratori** recita: “*Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione*” (seguono i contenuti generali dell'informazione stessa).

Analogamente, la “*formazione*” (**art. 37**) **deve essere sufficiente e adeguata:**

- **anche rispetto alle conoscenze linguistiche** (comma 1, lettere a e b, che indicano i contenuti formativi generali e sui rischi riferiti alle mansioni, possibili danni e misure e procedure di prevenzione e protezione settoriali)
- **in merito ai rischi specifici** (comma 3).

Inoltre la “*formazione*” e “*l'addestramento specifico ove previsto*” (art. 37, commi 4 e 5) **devono avvenire in occasione di:**

- costituzione del rapporto di lavoro, ...;
- trasferimento o cambiamenti di mansioni;
- introduzione nuove tecnologie, sostanze preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori (e loro RLS) deve essere periodicamente ripetuta:

- in relazione alla evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6)
- esposizione a rischi specifici (come indicato nei Titoli da II a XI).

La responsabilità giuridica del lavoratore si presenta “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (art. 20, c. 1).

Per la definizione dei criteri di adeguatezza occorre riferirsi alle definizioni di “*formazione*” e di “*informazione*”, che vengono date dal D. Lgs. 81/08 alle lettere aa) e bb) del comma 1 dell'art. 2:

- **aa): “formazione”:** “*processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione alla riduzione dei rischi*”
- **bb): “informazione”:** “*complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*”

L'*informazione*, e ancora di più la *formazione* sono, dunque, **un “complesso di attività”, non una attività singola**. Parlare, perciò, di in-formazione come di qualcosa a sé stante potrebbe essere fuorviante.

Le norme non forniscono espliciti criteri per distinguere:

- *informazione adeguata*
- *formazione adeguata e sufficiente*

da quelle non adeguata e non sufficiente.

Senza riportare qui le varie pubblicazioni delle Associazioni CIIP, occorre almeno sinteticamente ricordare che **la formazione ha senso solo se è parte di un processo articolato, che vuole modificare in meglio la realtà, oggettivamente e soggettivamente, quindi gli ambienti, i rischi, le persone e i loro i comportamenti.**

Una formazione in un contesto che non vuol mutare non serve a molto. Quindi, è meglio riferirsi prima di tutto alla **necessità di darsi degli obiettivi per indurre un cambiamento** delle situazioni di rischio.

Ed è **dalle situazioni di rischio, che è necessario partire**, subordinando a esse i momenti di riflessione approfondimento mirati a cambiare i soggetti attori della prevenzione.

La formazione deve **prevedere adeguati strumenti per tutte le varie figure coinvolte sui luoghi di lavoro**: quindi non solo datori di lavoro o RSPP, ma anche Medici competenti, RLS, addetti SPP, addetti alle squadre di emergenze, per giungere fino alla **formazione a scuola** e alla **formazione dei formatori**.

Per gli **RLS e ancora di più per RLS territoriali e/o di sito produttivo** ci vorrebbe, inoltre, un robusto pacchetto di formazione aggiuntiva, specifico, la cui progettazione e realizzazione non possono essere improvvisati, ma richiedono un attento approfondimento con la definizione (ancora una volta) di standard minimi di qualità.

Analoga importanza riveste inoltre la **formazione per gli operatori delle ASL, in particolare per i futuri operatori** (percorsi di laurea master), fondamentale non solo per trasferire una specifica *expertise* ma anche per motivare i futuri operatori ad un lavoro pubblico di qualità.

Si ricorda, infine, che **in grande parte delle Regioni e delle ASL NON è stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 6**, in merito alla **destinazione d'uso per l'attività delle prevenzione delle somme che l'ASL ammette a pagare** in sede amministrativa (D.Lgs. 758/94), nonostante tale previsione sia scaturita da un apposito voto del Parlamento, sull'emendamento primo firmatario il Sen. Oreste Tofani e votato da un largo schieramento parlamentare trasversale alle forze politiche dell'allora maggioranza e minoranza (trattasi dell'emendamento¹ n. 1.222, all'Atto Senato n. 1507 (poi diventato art. 1, c. 1, lett. h) punto 6 della Legge 123/2007).

Con lo stesso spirito di quel voto trasversale del 2007, chiediamo oggi una esplicita verifica della Commissione d'inchiesta del Senato sulle Regioni/ASL adempienti/inadempienti.

Nel ribadire che non è questa la sede per l'approfondimento dettagliato delle varie indicazioni, si vuole qui solo sinteticamente concludere **evidenziando l'opportunità di indicare nella effettività della in-formazione il punto fondamentale e discriminante di una reale prevenzione**, come indicato da **tutte le Commissioni d'inchiesta e d'indagine del Senato o bicamerali.**

La In-Formazione dovrebbe pertanto essere soprattutto ricerca delle soluzioni in situazioni di rischio, con i soggetti attori, vincolata a tal scopo, verificata su tale obiettivo e indirizzata a promuovere e ottenere comportamenti corretti di tutti gli operatori.

¹ L'emendamento n. 1.222 al Ddl 1507 a firma dei Senatori Tofani, Viespoli, Coronella e l'omologo emendamento a firma dei Senatori Ripamonti, Ferrante e altri, recitava: "Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali»

2.2. “Libretto formativo”

Il **“libretto formativo del cittadino”** NON è mai stato approvato, anche se non esiste alcun costo e sussistono varie proposte operative; **ciò comporta varie conseguenze negative a carico di:**

- **Aziende:** devono **“riformare”** ogni nuovo lavoratore assunto, non potendo contare su uno strumento accreditato, che li garantisca sulle competenze già acquisite;
- **Lavoratori:** devono spesso frequentare sempre gli stessi corsi, come sopra ricordato;
- **Aziende e Lavoratori:** tempi e costi per una formazione ripetitiva, che impedisce uno sviluppo professionale vero.

La proposta contenuta nel **“decreto correttivo”** al D.Lgs. 81/08 (art. 19) che, con un *escamotage* normativo, rinvia *sine die* l'utilizzo del **libretto formativo** rappresenta un **fattore negativo sia per le aziende sia per i lavoratori**. Si auspica, per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro, l'adozione di un singolo provvedimento di indirizzo semplice ed efficace che risolva i problemi. A questo scopo **esiste già una proposta operativa di libretto formativo** avanzata da alcune Associazioni e presentata ad alcune Regioni, che potrebbe costituire un punto di partenza.

In mancanza del libretto formativo, comunque, **il datore di lavoro deve conservare**, per ogni iniziativa formativa, **un proprio documento** (ma quale?), come indicato dalle **“Linee guida regionali per l'applicazione del D. Lgs. n. 626/94”**.

2.3. “Formatore per la sicurezza” e qualificazione della formazione

In questa direzione la CIIP apprezza vivamente la proposta di introdurre e definire il **“formatore per la sicurezza”**, indicato dall'art. 6, comma 1 del decreto correttivo al D.Lgs 81/2008 e conferma tutta la propria **disponibilità ad assicurare ogni possibile contributo tecnico-scientifico e operativo**.

La **professionalità del “formatore per la sicurezza”**, infatti, **non può essere** lasciata nel vago o ricondotta a **indicatori troppo minimi** (es. quelli contenuti nelle intese Stato-Regioni del 26/01/2006, che recitano “esperienza almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro”). **Va ancorata agli standard europei già definiti** (ENETOSH, European network Education and Training in Occupational Safety and Health).

La **professionalità del “formatore per la sicurezza”**, costituirà una **cartina di tornasole**, su cui si verificherà la **reale volontà del legislatore di intervenire davvero**, attese anche le indicazioni contenute nelle **“Misure generali di Tutela”** (art. 15), che riguardano:

- informazioni e formazione adeguate per i lavoratori (lettera n);
- informazioni e formazione per dirigenti e preposti (lettera o);
- informazioni e formazione per i RLS (lettera p);
- istruzioni ai lavoratori (lettera q);
- partecipazione e consultazione dei lavoratori (lettera r);
- partecipazione e consultazione dei RLS (lettera s).

Esistono - e sono note a tutti - le **lacune che riguardano la progettazione delle azioni formative e soprattutto le verifiche dell'apprendimento**, che devono essere rivolte al cambiamento.

Assume particolare rilevanza la **qualificazione dei formatori** che **non può essere una attività esercitata** da chiunque e **senza adeguata preparazione ed una formazione continua**.

Se la **formazione deve divenire il cardine** su cui poggia il sistema di tutela individuale e collettiva, e non solo un adempimento formale da sbrigare raccontando delle cose a persone riunite in una stanza, lavoro è oggi **urgente modificare radicalmente l'attuale situazione normativa** che è del tutto formale, **soprattutto in riferimento ai controlli ex ante ed ex post**, e che favorisce la presenza di strutture formative tutt'altro che rigorose e **penalizza gli Enti di formazione seri**.

Per far sì che la **formazione diventi effettivamente una misura di tutela**, oltre un valore per la persona, è necessario conoscere gli aspetti chiave del processo formativo, il quale è finalizzato al **cambiamento e miglioramento dei comportamenti degli operatori**.

In primo luogo occorre **addivenire ad un elenco di enti qualificati per la formazione per la sicurezza sul lavoro**, che **possessano anche requisiti sostanziali e oggettivi** sul tema specifico della salute e sicurezza sul lavoro, **oltre che requisiti formali** (certificazioni e accrediti regionali).

Inoltre, **l'attuale normativa consente l'attività di "docente" a chiunque abbia una esperienza biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro**, senza neppure specificare che deve trattarsi di esperienza specifica nelle materie di docenza.

Ne deriva che **chiunque abbia una qualche esperienza biennale può svolgere docenze indifferentemente sull'intera normativa!** (dall'individuazione delle responsabilità e sanzioni alle atmosfere esplosive, dall'esposizione ai rischi chimici e fisici ai rischi ergonomici, stress lavoro-correlati o collegati al genere, dalla sorveglianza sanitaria ai cantieri, dai videoterminali alle attrezzature, dagli agenti biologici ai dispositivi di protezione individuali e collettivi).

Oggi si può fare docenza sull'intero scibile dei rischi sul lavoro! E ciò senza violare (formalmente) alcuna norma.

Inoltre, **per essere un "bravo" formatore** non basta sapere la materia e parlare bene, **occorrono conoscenze specifiche, capacità multidisciplinari, e padronanza delle tecniche e delle metodiche didattiche** che siano al tempo stesso adeguate al contenuto, ai partecipanti ed al contesto con l'attenzione rivolta ai lavoratori ed alla loro salute e sicurezza.

La formazione della sicurezza sul lavoro, pur nel più ampio contesto della formazione, **presenta specificità proprie che assumono grande rilevanza sia sociale sia materiale**: la formazione intesa come prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Una buona e seria formazione, non basata sull'obbligo formale del rispetto della norma ma, attenta ai problemi ed alla realtà dei lavoratori potrà essere di aiuto a ridurre gli infortuni sul lavoro.

Per fare questo **servono formatori ed aziende con vera esperienza e capacità, preparazione, serietà e, soprattutto, grande senso di ruolo e di responsabilità.**

Alla responsabilità del datore di lavoro deve fare riscontro la **responsabilità del formatore** il cui nominativo deve essere identificato nei progetti e nei programmi formativi e che, di fatto, ne è il vero responsabile della formazione effettuata.

E' quindi opportuno che nelle nuove intese Stato-Regioni siano assunte auspicabili decisioni di principio valide per tutte le azioni formative ed allo stesso tempo una flessibilità dei modelli e dei progetti formativi. A titolo esemplificativo si invita a voler affiancare al classico tradizionale modello della lezione in aula altri aspetti e metodiche formative come:

- **Lezioni, conferenze, seminari:** rappresentano il metodo classico
- **Dimostrazioni/Esercitazioni:** sia per obiettivi di acquisizione di conoscenze teoriche, sia per facilitare l'apprendimento di capacità operative e lo sviluppo della capacità problem-solving
- **Analisi di casi:** situazioni problematiche sottoposte alla valutazione dei partecipanti, al fine di stimolare le loro capacità di implementare i contenuti didattici
- **Project work:** Percorso formativo sviluppato come momento fondamentale con una applicazione diretta nei rispettivi luoghi di lavoro di quanto appreso in aula
- **Problem Based Learning:** : l'idea principale sulla quale si posa il PBL è che il punto di partenza dell'apprendimento debba essere un problema e che la persona in apprendimento desideri risolverlo. I presupposti teorici si fondano principalmente sulla convinzione che l'apprendimento possa essere stimolato dalla situazione problematica e che divenga più efficace grazie alla motivazione individuale alla risoluzione della stessa

- **Coaching:** Assistenza individuale teorico-pratica fornita da una persona (coach) a un'altra (coachee), metafora allenamento al fine di migliorare le proprie performance
- **Affiancamento:** Assistenza individuale teorico-pratica fornita da una persona esperta sull'attività operativa o gestionale di particolare rilevanza ad altra persona che potrebbe essere junior in generale ovvero senior ma non sull'attività oggetto di affiancamento.
- **Training on the job:** Formazione diretta del lavoratore, esperienza di apprendimento sul campo finalizzata a trasferire informazioni e competenze.
- **Action Learning:** Realizzazione di complessi progetti di cambiamento organizzativo - compiti nuovi, in contesti non noti, apprendimenti non programmabili)
- **FAD** (*ove applicabile*) finalizzata a trasferire informazioni e competenze su argomenti propedeutici alle iniziative di cui ai precedenti punti.

Analogamente vanno confermate e **riaffermate le verifiche degli apprendimenti**, sia intermedie sia finali.

In questo contesto dovrebbero essere **rivisitate e aggiornate le decisioni assunte nelle precedenti intese Stato Regioni del 26/01/2006 e 05/10/2006** soprattutto per quanto riguarda le già **richiamate necessità di controllo *ex ante* ed *ex post***.

Allegato 3

AZIONI per le SCUOLE di ogni ordine e grado e Università

PREMESSA

Le scuole operano su alunni le cui fasce di età consentono di intervenire con maggiore facilità su abitudini e mentalità, assumendo un ruolo fondamentale nella trasmissione dei valori della prevenzione e della sicurezza alle nuove generazioni. Volendo sviluppare un programma di promozione ed educazione alla prevenzione dai rischi si è pensato di individuare la scuola quale istituzione capace di veicolare idee, di incidere sui comportamenti degli alunni che saranno i lavoratori di domani, coinvolgendo tutto il personale interno del mondo scolastico.

OBIETTIVI

- la promozione della tutela della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di vita, studio e lavoro deve essere innanzitutto un'attività educativa, ma anche preventiva, indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani cittadini e lavoratori di domani,
- superamento delle distanze tra sistema scolastico e mondo del lavoro, riconoscendo l'importanza di creare un collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli ambienti di vita, studio e lavoro, orientando e favorendo le scelte professionali indirizzate all'acquisizione delle conoscenze e competenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze provenienti dall'attività lavorativa,
- realizzazione di una rete di conoscenze e competenze che contribuisca al potenziamento del ruolo della scuola nella preparazione culturale e professionale delle future generazioni di imprenditori, dirigenti e lavoratori,
- considerare, per la realizzazione di eventuali ulteriori iniziative nelle aree di intervento di interesse comune, l'opportunità di impostare rapporti e forme di collaborazione, anche a carattere sperimentale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche con Enti ed Organismi sociali, salvaguardando le diverse competenze, gli specifici ruoli e le azioni già intraprese,
- favorire l'istituzione di una rete, inerente il tema della salute, della sicurezza e dell'ambiente, tra le scuole interessate della regione,
- sollecitare i collegi dei docenti ed i consigli di istituto perché, nel rispetto della propria autonomia, valutino l'utilità di inserire nei Piani dell'Offerta Formativa percorsi di formazione riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente.

1. Formazione generale sulla cultura della prevenzione

Occorre prevedere l'introduzione di **corsi di formazione sulla prevenzione indirizzati al personale scolastico** (Dirigenti, docenti e non docenti).

Occorre, inoltre, prevedere l'individuazione di un **percorso didattico minimo differenziato e personalizzabile in ogni scuola (dalle materne alle superiori)** su rischi, pericoli, misure di prevenzione e di protezione e la gestione delle possibili emergenze:

- in ambito scolastico
- nei luoghi di vita dei ragazzi/e
- in ambiente domestico.

L'ipotesi prevede che il **percorso didattico sia elaborato in sede di singolo istituto, coinvolgendo tutti i docenti**, ognuno dei quali potrà inserirlo – per competenza – nelle proprie attività didattiche, secondo competenza.

2. Formazione professionale specifica ai fini delle opportunità di lavoro

Predisposizione/attuazione di opportuni e specifici programmi didattici per l'ottenimento di "Attestati" validi per "RSPP/ASPP" negli di istruzione secondaria superiore, ai sensi del "Decreto ASPP/RSPP" (D.Lgs. 81/2008 e Intesa Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006 e del 05/10/2006):

- **Corso di formazione "Modulo A", previsto in tutte le scuole secondarie superiori, al fine di ottenimento dell'Attestato" relativo al "Modulo A" del "Decreto ASPP/RSPP" (28 ore didattiche + 4 ore di verifiche degli apprendimenti)**
- **ulteriore Corso negli Istituti Tecnici, al fine di ottenimento dell'Attestato" relativo al "Modulo B" del "Decreto ASPP/RSPP" (ulteriori ore da 24 a 68 a seconda la tipologia dell'Istituto Tecnico + 4 ore di verifiche degli apprendimenti)**
- **eventuale ulteriore Corso in tutte le scuole secondarie superiori, al fine di ottenimento dell'Attestato" relativo al "Modulo B-9" del "Decreto ASPP/RSPP" (ulteriori 12 ore didattiche + 4 ore di verifiche degli apprendimenti)**
- **eventuale ulteriore Corso negli Istituti Tecnici, al fine di ottenimento dell'Attestato" relativo al "Modulo C" del "Decreto ASPP/RSPP" (ulteriori ore da 24 ore + 4 ore di verifiche degli apprendimenti)**

3. Realizzazione di un Portale WEB (riconosciuto a livello nazionale da parte dei Ministeri coinvolti che possa favorire l'incontro mediatico di risultati, esperienze ecc.. e al cui interno organizzare la pubblicazione del materiale raccolto (CD, filmati, pubblicazioni, ecc.)

Allestimento di **rappresentazioni teatrali itineranti** (Teatro/Formazione) nazionali, regionali testimonianti l'attività.

4. Campagna scuola sicura (manuali, dispense, videofilmati formazione alle emergenze ecc.), per la sensibilizzazione e le informazioni su rischi, pericoli, gestione delle possibili emergenze:

Produzione e distribuzione di un **calendario/poster interattivo e personalizzabile da appendere in tutte le scuole** con:

- **il calendario scolastico** (giorni, mese, anno),;
- **i numeri di riferimento di ogni singola scuola locali** (Comune, ASL, Ospedale,) e **nazionali** (112, 113, ...);
- **le principali emergenze** (incendio, alluvione, terremoto, ...);
- **le misure di prevenzione e protezione dell'intera scuola** (comportamenti da seguire e/o da evitare...);
- **le misure di prevenzione e protezione di ogni singolo piano/sezione dell'edificio** (es. "voi siete qui", allocazione estintori, vie di fuga, luogo di raccolta...).

5. Istituzione di Corsi di Laurea

Si ritiene opportuno che si istituiscano, in tutte le facoltà di Ingegneria, corsi di Laurea in Ingegneria della Sicurezza, e **si inseriscano specifiche materie attinenti la Salute e Sicurezza sul lavoro in tutti i corsi di laurea in Ingegneria e in altre Facoltà universitarie ad indirizzo tecnico-scientifico**, con l'obiettivo di formare delle figure professionali con competenze e conoscenze specifiche nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si precisa che l'istituzione di tali corsi di Laurea in Ingegneria della Sicurezza era stata già prevista dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria, è stata effettivamente realizzata in pochissimi Atenei (es. Politecnico di Milano).

Allegato 4 - esempio

Qualificazione del *Valutatore* dei rischi professionali da esposizione a campi elettromagnetici e dei rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

D.Lgs. 81/08 art.181 Valutazione dei rischi da agenti fisici, in particolare per la “protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” (Capo IV) e per la “protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali” (Capo V)

L’art. 181 recita: “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

Il decreto non dà ulteriori indicazioni riguardo alle caratteristiche delle qualificazioni e al bagaglio di conoscenze specifiche che deve possedere il personale che effettua la valutazione dei rischi.

In proposito è utile fare riferimento al documento “*Decreto legislativo 81/08, titolo VIII, Capo I, II, III e IV, sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Prime indicazioni applicative*” predisposto dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL, prodotto il 10 luglio 2008 e aggiornato al 18 dicembre 2008 relativamente ai campi elettromagnetici.

Tale documento al punto **4.03 “Quali caratteristiche deve avere il personale adeguatamente qualificato che effettua le valutazioni del rischio?”** specifica:

“in questo contesto la dicitura “**PERSONALE QUALIFICATO**” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento”.

e prosegue:

In assenza di qualsiasi riferimento su durata, contenuto del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base




-del curriculum (specifico nel settore e in particolare sulla materia),

-del rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) -del prodotto finale del proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dal Capo IV, Titolo VIII D.Lgs.81/08)” secondo uno schema indicato dal documento stesso.

Il documento prosegue affermando: “Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del datore di lavoro sono contenute nel documento “Profilo Professionale dell’Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizione al campo elettromagnetico (E.C.E.M.)” redatto a cura della CIIP (Consulta Internazionale Italiana per la prevenzione e disponibile sul sito web della Consulta medesima(<http://www.ospedalesicuro.eu/>).”

Un documento analogo è stato redatto dalla CIIP e riguarda i “**Profili Professionali degli Esperti per la valutazioni delle radiazioni ottiche non coerenti (E.R.O.) e coerenti (A.S.L. e T.S.L.)**” (dove E.R.O., A.S.L., T.S.L. sono rispettivamente gli acronimi di “Esperto per la sicurezza da Radiazioni Ottiche”. “Addetto per la Sicurezza Laser” che opera in ambito sanitario, “Tecnico per la Sicurezza Laser” che opera in campo industriale e di ricerca).




38. INFORMAZIONI DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
01.	I lavoratori ricevono adeguate informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, e circa le misure e attività di prevenzione e protezione ritenute opportune e adottate ai fini del miglioramento continuo	Informare adeguatamente ciascun lavoratore ¹ innanzitutto riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> • rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale • rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia • misure e attività di prevenzione e protezione adottate • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi sulla base delle relative schede dei dati di sicurezza e delle norme di buona tecnica 	D.Lgs. 81/2008 Titolo I Capo III Sezione IV; artt. 15 c.1 lettere n,o,p; 18 c.1 lettera l; 36 c.1,2,3 Dir. 89/391/CEE
01.01.	I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione circa l'organizzazione della salute e sicurezza aziendale	Adottare le misure e i mezzi idonei ad informare ciascun lavoratore sui nominativi dei componenti del SPP, del medico competente, del/i RLS, degli incaricati dei servizi di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione, e gestione emergenze	D.Lgs. 81/2008 art. 36 c.1
01.02.	I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione sulla prevenzione incendi e gestione delle emergenze	Informare in modo specifico sulla prevenzione dei rischi d'incendio, e sulle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze, per tutti i casi di pericolo grave e immediato	D.Lgs. 81/2008 artt. 36 c.1 lettera b; 43 c.1 lettera e D.M. 10/3/98 ² All. VII p.to 7.2
01.02.01	L'informazione comprende l'illustrazione del piano di emergenza, l'ubicazione delle vie di uscita, le procedure da adottare in caso d'incendio e per i casi di malore o infortunio	Fornire un'adeguata informazione circa il piano d'emergenza, le procedure in caso di incendio, malore o infortunio e comunque di emergenza, l'organizzazione delle vie di uscita in caso di emergenza vie di fuga	D.Lgs. 81/2008 art. 43 c.1 lettera e D.M. 10/3/98 All. VII p.to 7.2




¹ Per dettagli sull'informazione per specifici fattori di rischio si rimanda alle liste di controllo ad essi dedicate. L'obbligo di informazione, come dettagliato nella presente lista di controllo, riguarda anche i **lavoratori a domicilio** di cui alla L. 877/1973 e quelli che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (articolo 3, comma 9, del D.Lgs. 81/2008), nonché i **lavoratori stagionali** (articolo 3 comma 13) del settore agricolo, questi ultimi secondo quanto deve essere stabilito con apposite disposizioni ministeriali




² Il D.M. 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenza nei luoghi di lavoro" dovrà essere sostituito da disposizioni contenute in uno o più nuovi decreti del Ministero dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale

38. INFORMAZIONI DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
01.02.02	I lavoratori sono stati informati sugli eventuali pericoli gravi ed immediati prodotti da fonti territoriali nell'area dove ha sede l'attività lavorativa	Informare i lavoratori circa i pericoli gravi e immediati di natura territoriale, antropica o naturale, che possono presentarsi nell'area dove ha sede l'azienda o unità produttiva	D.Lgs. 81/2008 art. 36 c.1 lettera b
01.03.	L'informazione sui rischi comprende gli specifici risultati della Valutazione dei Rischi e i mezzi di prevenzione e protezione ritenuti e opportuni e adottati in base ad essa	Informare i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della Valutazione dei Rischi e sulle misure di prevenzione e protezione conseguentemente adottate	D.Lgs. 81/2008 art. 50 c.1 lettera e
01.04.	E' stato definito uno specifico programma delle attività di informazione dei lavoratori	Definire e attuare un programma di informazione che comprenda tutti gli argomenti specifici previsti dalle norme, nonché, se utile ad aumentare le motivazioni e l'identificazione con gli obiettivi dell'azienda, la politica aziendale di prevenzione	D.Lgs. 81/2008 artt. 15 c.1 lettera t; 28 c.2 lettera e; 35 c.2 lettera d
02.	L'informazione è fornita ai lavoratori all'atto dell'assunzione ed è aggiornata quando necessario	Fornire ai lavoratori adeguata informazione all'atto dell'assunzione e nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della Valutazione dei Rischi	D.Lgs. 81/2008 artt. 29 c.3; 50 c.1 lettera e D.M. 10/3/98 All. VII p.to 7.2
03.	Si effettuano riunioni informative periodiche con i dirigenti, preposti e lavoratori su temi inerenti la prevenzione e protezione	Effettuare periodicamente riunioni (es. time-out brevi e periodici, etc.), al fine di migliorare i metodi, l'organizzazione del lavoro, e in generale l'atteggiamento e le motivazioni dei lavoratori nei confronti dei problemi di salute e sicurezza sul lavoro	
04.	Il/I rappresentante/i ha/hanno diritto di accesso attivo alle informazioni	Rendere consultabile o disponibile al/agli RLS, tutta la documentazione aziendale inerente ad aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, compresi verbali o relazioni prodotti dall'organo di vigilanza	D.Lgs. 81/2008 art. 50 c.1 lettere e,f
04.01.	Il RLS può consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in merito alla sicurezza	Definire prassi o procedure che consentano al RLS di venire a conoscenza delle diverse istruzioni in merito alla sicurezza	D.Lgs. 81/2008 art. 50 c.1 lettera e




38. INFORMAZIONI DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
05.	Vengono fornite adeguate informazioni alle imprese o lavoratori autonomi esterni ai quali sono affidati lavori all'interno dell'azienda per garantire che essi svolgano in sicurezza la propria attività	Fornire adeguata informazione agli esterni sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, sulle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, sulle azioni da adottare in caso di incendio e sulle procedure di evacuazione, anche nell'ambito del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza	D.Lgs. 81/2008 art. 26 c.1 lettera b D.M. 10/3/98 All. VII p.to 7.2
06.	L'azienda o unità produttiva è soggetta alla normativa sui rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99)		
06.01.	I lavoratori sono stati adeguatamente informati sui rischi presenti nei luoghi di lavoro	Informare i lavoratori sui rischi presenti e sulle procedure da adottare in caso di incidente rilevante, secondo le modalità previste dal D.M. 16/03/98	D.M. 16/03/98
07.	L'informazione dei lavoratori e fornita secondo modalità adeguate ai singoli soggetti	Informare i lavoratori utilizzando modalità comunicative adeguate ai singoli soggetti, anche in considerazione delle loro specificità di lingua, di modalità di elaborazione delle informazioni, e culturali. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Se l'informazione riguarda lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo	D.Lgs. 81/2008 art. 36 c.4




39. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI			
N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
01.	I lavoratori ricevono una formazione sufficiente e adeguata sui rischi lavorativi e sulle relative misure di prevenzione e protezione	Garantire a ciascun lavoratore ¹ un'adeguata formazione specifica in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'utilizzazione in caso di lavoro somministrato, del trasferimento o cambio di mansione, o quando viene introdotta una nuova tecnologia, sostanza o preparato, modalità operativa	D.Lgs. 81/2008 Titolo I Capo III Sezione IV; artt. 15 c.1 lettere n,o,p; 18 c.1 lettera l; 37 c.1,4 Dir. 89/391/CEE
01.01.	La formazione dei lavoratori è focalizzata sui concetti fondamentali di prevenzione e sui rischi relativi ai loro specifici posti di lavoro e mansioni	Garantire ai lavoratori una formazione specifica e adeguata alla mansione che svolgono, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto a cui appartiene l'azienda • rischi specifici di cui ai Titoli II-XI del D.Lgs. 81/2008, in particolare in base alle specifiche disposizioni in essi contenute 	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c. 1,3
01.02.	La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono conformi a quanto previsto dalla normativa	Effettuare la formazione in accordo con quanto definito mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c. 2

¹ Per dettagli sulla formazione per specifici fattori di rischio si rimanda alle liste di controllo ad essi dedicate. L'obbligo di formazione, come dettagliato nella presente lista di controllo, riguarda anche i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/1973 e quelli che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (articolo 3, comma 9, del D.Lgs. 81/2008), nonché i lavoratori stagionali (articolo 3 comma 13) del settore agricolo, questi ultimi secondo quanto deve essere stabilito con apposite disposizioni ministeriali




39. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
01.03.	La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è aggiornata in base all'evoluzione dei rischi	<p>Garantire ai lavoratori una formazione aggiornata che tenga conto di eventuali nuove condizioni di rischio.</p> <p>Se opportuno rispettare anche una frequenza periodica di aggiornamento della formazione</p>	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.6
01.04.	Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, ricevono una specifica formazione antincendio	<p>Fornire una specifica formazione antincendio a tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o che possono produrre esplosioni, o di attrezzature a fiamma libera.</p> <p>Assicurare anche lo svolgimento di aggiornamenti periodici della formazione</p>	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.1 D.M. 10/3/98 ² Alt. VII p.to 7.3
01.05.	Le iniziative di formazione sono dirette a migliorare le attitudini e le motivazioni dei lavoratori	Finalizzare la formazione a migliorare le attitudini dei lavoratori allo svolgimento in sicurezza delle mansioni, e le loro motivazioni nell'ambito della gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.ti E.4, E.5
01.06.	I dirigenti e preposti, quando opportuno, sono direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori	Nella formazione dei lavoratori loro affidati coinvolgere anche i dirigenti preposti, quali figure esperte e a conoscenza delle specifiche problematiche operative delle attività svolte	Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.to E.5
01.07.	La formazione dei lavoratori si svolge durante l'orario di lavoro	Impartire la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.12




² Il D.M. 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenza nei luoghi di lavoro" dovrà essere sostituito da disposizioni contenute in uno o più nuovi decreti del Ministero dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale

<h2 style="text-align: center;">39. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI</h2>			
N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
01.08.	I preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione, relativa ai compiti e responsabilità attribuiti al loro ruolo	Fornire ai preposti un'adeguata e specifica formazione e un suo aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi b) definizione e individuazione dei fattori di rischio c) valutazione dei rischi d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.7
02.	I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono una formazione specifica adeguata, con durata minima di 32 ore iniziali, nonché un suo aggiornamento periodico di durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori	Fornire ai RLS una formazione specifica, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro c) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi d) definizione e individuazione dei fattori di rischio e) valutazione dei rischi f) individuazione delle misure di prevenzione e protezione g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori h) nozioni di tecnica della comunicazione	D.Lgs. 81/2008 artt. 37 c.10; 50 c.1 lettera g
03.	Il responsabile (RSPP) e gli addetti (ASPP) del servizio di prevenzione hanno ricevuto una formazione specifica adeguata, nonché un suo aggiornamento periodico	Assicurare che RSPP e ASPP siano in possesso del titolo di studio richiesto, degli attestati di frequenza agli specifici corsi di formazione previsti, compresi quelli di aggiornamento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative	D.Lgs. 81/2008 artt. 31 c.2; 32 c.2-7 Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006




39. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
03.01.	I corsi di formazione e aggiornamento, per RSPP e ASPP, specifici sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, sono tenuti da organismi statali competenti	Assicurare la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento tenuti dalle Regioni e Province autonome, dalle Università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, dagli Organismi paritetici, e da altri soggetti formatori individuati dalla Conferenza Stato-Regioni	D.Lgs. 81/2008 art. 32 c.4 Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006
04.	I lavoratori incaricati delle attività di primo soccorso, lotta antincendio, gestione emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro, ricevono una specifica formazione adeguata, nonché un suo aggiornamento periodico	Fornire una formazione adeguata e specifica ai lavoratori incaricati di tali attività, comprensiva di un aggiornamento periodico	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.9 D.M. 10/3/98 ¹ D.M. 388/2003
04.01.	I contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso sono conformi a quanto previsto dalla normativa	Effettuare la formazione teorica e pratica degli addetti aziendali al primo soccorso conformemente agli obiettivi, contenuti, e durate dei corsi previsti dalla normativa	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.9 D.M. 388/2003 art. 3; All. 3 e 4
04.02.	La formazione per il personale addetto al primo soccorso è svolta da personale medico	Assicurare per il personale aziendale addetto al primo soccorso una formazione svolta da personale medico	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.9 D.M. 388/2003 art. 3 comma 2
04.03.	La formazione per il personale addetto al primo soccorso è ripetuta ogni tre anni	Aggiornare la formazione pratica del personale aziendale addetto al primo soccorso almeno ogni tre anni	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.9 D.M. 388/2003 art. 3 comma 5
04.04.	I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, sono conformi ai requisiti di norma	Assicurare una formazione antincendio e un suo aggiornamento periodico conforme a quanto previsto dalla normativa, in termini di durata e contenuti minimi dei corsi, adeguata alla tipologia delle attività, al livello di rischio di incendio, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.9 D.M. 10/03/98 art. 7; All. IX ¹




39. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
05.	La direzione aziendale prende parte all'attività formativa sui rischi lavorativi	Assicurare la partecipazione della direzione alle attività formative, in modo che possa conoscere le misure in atto o in programma per la prevenzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni lavorative e la loro relazione con le condizioni produttive	
06.	L'azienda promuove la formazione dei lavoratori anche al di fuori dell'ambito aziendale	Promuovere la formazione professionale continua dei lavoratori anche al di fuori dell'azienda (ad esempio con permessi, borse di studio, etc.)	
07.	L'attività è soggetta alla normativa sui rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99)		
07.01.	I lavoratori sono stati adeguatamente formati e addestrati	Formare e addestrare i lavoratori in relazione ai rischi di incidente rilevante, secondo le modalità previste dal D.M. 16/03/98	D.M. 16/03/98
08.	Sono effettuati una formazione e addestramento particolari nei confronti dei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono a rischi specifici	Effettuare una formazione e addestramento particolari per i lavoratori che svolgono le mansioni individuate nella valutazione dei rischi come a rischio specifico, e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico	D.Lgs. 81/2008 artt. 18 c.1 lettera e; 28 c.2 lettera f; 37 c.1
08.01.	I lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro pericolose sono specificamente addestrati	Addestrare specificamente i lavoratori addetti all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	D.Lgs. 81/2008 artt. 71 c.4 lettera a, c.7; 116 c.2; 136 c.6; 145 c.1
08.02.	I lavoratori che possono utilizzare DPI che proteggano da rischi elevati sono specificamente addestrati	Addestrare specificamente tutti i lavoratori che possono utilizzare DPI che proteggano da rischi elevati o, comunque, DPI di terza categoria e per la protezione dell'udito	D.Lgs. 81/2008 artt. 77 c.4 lettera h, c.5

39. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI




N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
08.03.	I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono, se necessario, specificamente addestrati	Quando necessario, sulla base delle conclusioni della valutazione dei rischi, garantire l'addestramento individuale dei lavoratori	D.Lgs. 81/2008 artt. 227 c.2 lettera a
09.	La formazione e l'addestramento dei lavoratori sono svolti secondo modalità adeguate ai singoli soggetti	Adeguare il contenuto della formazione e addestramento in modo che siano facilmente comprensibile per i lavoratori e consenta loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se la formazione o l'addestramento riguardano lavoratori immigrati, devono avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo	D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.13

40. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI




N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
01.	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) esercita le attribuzioni che la legge prevede per esso	Consultare e garantire l'informazione, la formazione, l'accesso alla documentazione e la partecipazione del RLS, secondo quanto previsto dalla normativa per tutti diversi momenti della gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché per tutti gli specifici aspetti di rischio	D.Lgs. 81/2008 Titolo I Capo III Sezione VII; artt. 15 c.1 lettera s; 18 c.1 lettere n,o,p,s; 20 c.2 lettera e; 25 c.1 lettera g; 26 c.5; 29 c.2; 34 c.1; 35; 37 c.10; 47- 50; 63 c.5; 100 c.4; 102 c.1; 164 c.1 lettera a; 196 c.1; 204 c.1; 225 c.4; 229 c.2,3; 236 c.6; 240 c.1; 241 c.1; 243 c.1; 269 c.4; 271 c.6; 277 c.2; 280 c.2,3 Dir. 89/391/CEE
01.01.	Il/i RLS dispone/dispongono del permesso di accesso ai luoghi di lavoro, del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e spazi necessari allo scopo	Fornire al/i RLS i permessi di accesso ai luoghi di lavoro, il tempo, i mezzi e gli spazi necessari allo svolgimento della sua/loro funzione, anche tramite l'accesso ai dati sugli infortuni, contenuti in applicazioni informatiche. Nei confronti degli RLS si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, e le modalità per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Ciò vale anche per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e di sito produttivo, sulla base delle modalità per l'esercizio delle loro funzioni stabilite dalla normativa ¹	D.Lgs. 81/2008 artt. 48; 50 c.2,3,4

¹ Le modalità di elezione o designazione e di esercizio delle attribuzioni del RLS, RLST e RLS di sito sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.
Per gli RLST, In mancanza dei predetti accordi, le modalità sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al primo periodo




40. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
02.	E' presente e attivo un sistema che permette la partecipazione dei lavoratori nelle questioni di sicurezza e salute del lavoro, più estesa di quella minima da garantire tramite gli RLS	Organizzare un sistema di partecipazione, consultazione e cooperazione adeguato, anche per aumentare il grado di adesione dei lavoratori agli obiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettere r,s Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.ti E.3, E.5
02.01.	Il sistema della partecipazione è normalmente utilizzato dai lavoratori	Rivedere il sistema e consultare i lavoratori e i loro rappresentanti per migliorarlo e renderlo efficace	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettere r,s Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.ti E.3, E.5
02.02.	Il sistema della partecipazione implica la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Prevedere e attuare un adeguato sistema di partecipazione, da utilizzare in particolare in occasione di modificazioni e cambiamenti di procedure e mansioni	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettere r,s Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.ti E.3, E.5
02.03.	Il sistema di partecipazione implica la consultazione dei lavoratori anche per la valutazione dei rischi sul lavoro	Prevedere e attuare un adeguato sistema di partecipazione anche per la Valutazione dei Rischi in particolare per: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione dei pericoli • identificazione e caratterizzazione dei soggetti esposti • definizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie • monitoraggio dell'efficacia ed efficienza delle misure adottate 	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettere a,r,s Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.ti E.3, E.5
02.04.	Il sistema di partecipazione prevede la registrazione dei contributi delle proposte e dell'esperienza dei lavoratori	Conservare traccia scritta delle risultanze raccolte, per eventuali decisioni basate su di esse	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettera r Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.ti E.3, E.5
02.05.	Viene incoraggiata la proposta di miglioramenti da parte dei lavoratori	Incentivare la proposta di miglioramenti da parte dei lavoratori anche mediante l'organizzazione di riunioni, interviste, la compilazione di questionari etc.	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettera r Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.ti E.3, E.5

40. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
03.	I lavoratori aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi, dispongono dei mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per poter esercitare le loro funzioni	Assicurare le condizioni per un effettiva partecipazione operativa di questi lavoratori nei termini previsti dall'organizzazione della prevenzione aziendale (es. per i lavoratori incaricati dei servizi di emergenza)	D.Lgs. 81/2008 artt. 31 c.2; 43 c.3; 45 c.2
04.	I lavoratori vengono direttamente coinvolti nella scelta dei DPI	Coinvolgere i lavoratori nella scelta dei DPI di loro interesse, per assicurare condizioni di comfort ed efficacia adeguate	D.Lgs. 81/2008 artt. 76 c.2 lettere b,c,d; 77 c.1 lettera b
05.	Le procedure operative di lavoro vengono elaborate in collaborazione con i lavoratori che le dovranno applicare	Provvedere affinché le procedure operative di sicurezza siano elaborate in modo partecipato con i lavoratori tenuti ad applicarle, siano comprensibili e i lavoratori le conoscano, siano controllate nella loro efficacia ed efficienza con la collaborazione dei lavoratori	D.Lgs. 81/2008 artt. 15 c.1 lettere q,r




41. ISTRUZIONI, PRASSI E PROCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
01.	Laddove necessario sono state elaborate e rese note istruzioni (prassi o procedure) ¹ scritte per l'esecuzione delle lavorazioni e mansioni	Elaborare istruzioni scritte per lo svolgimento delle lavorazioni e attività, incluse le norme di sicurezza e le procedure operative per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni che presentino rischi significativi, e divulgarle a tutti gli interessati	D.Lgs. 626/94 artt. 15 c.1 lettera q, 33 c.1 lettera c
01.01.	Il contenuto principale delle istruzioni operative si riferisce alle procedure di lavoro e la salute e sicurezza sul lavoro interviene come aspetto integrativo di quello principale (es. qualità del prodotto o servizio etc.)	Adottare istruzioni, se opportuno scritte, che si riferiscano alle procedure di lavoro e in cui la salute e sicurezza sul lavoro interviene come aspetto principale o, almeno, integrativo	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettera q
01.02.	Le istruzioni operative di lavoro sono elaborate in collaborazione con chi le dovrà applicare e ne è verificata la divulgazione a tutti gli interessati	Provvedere affinché le istruzioni operative siano elaborate in modo partecipato, risultino facilmente comprensibili e i lavoratori le conoscano	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettere q,r
01.03.	Le istruzioni ricoprono gli aspetti di rischio particolare relativi a tutte le fasi dell'attività aziendale	Elaborare istruzioni di lavoro specifiche per le fasi di lavoro ordinarie e straordinarie, comprese la pulizia e manutenzione, l'affidamento di lavori a imprese esterne, l'avvio e la fermata delle attività in condizioni normali o di emergenza, altre situazioni temporanee o non ordinarie prevedibili	D.Lgs. 81/2008 art. 15 c.1 lettera q
02.	Esistono mansioni ad elevato rischio potenziale		
02.01.	Sono state chiaramente definite le procedure di lavoro di salute e sicurezza per le mansioni individuate come a rischio specifico	Definire in modo chiaro le prassi e le procedure di lavoro in sicurezza, con particolare riferimento alle mansioni a rischio specifico, esplicitamente individuate nel documento di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/2008 artt. 15 c.1 lettera q; 28 c.2 lettera f; 33 c.1 lettera c



¹ Nella presente lista di controllo ci si riferisce alle due seguenti definizioni:

- **Prassi:** consuetudine operativa formalizzata semplicemente attraverso una comunicazione contenente brevi istruzioni, scritta (avviso e/o cartello), o, eventualmente, verbale
- **Procedura:** insieme articolato di istruzioni che prevede precise autorità e responsabilità per la sua applicazione e aggiornamento

41. ISTRUZIONI, PRASSI E PROCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
02.02.	Le mansioni con rischi specifici elevati, ad esempio associate all'uso di particolari attrezzature o agenti, sono riservate al personale specializzato e all'uopo incaricato	Individuare i lavoratori autorizzati a svolgere mansioni ad elevato rischio applicando le specifiche procedure di salute e sicurezza adottate, e le qualifiche che devono possedere, e verificare l'apprendimento delle relative procedure aziendali	D.Lgs. 81/2008 artt. 18 c.1 lettere c,f; 28 c.2 lettera f; 33 c.1 lettera c; 71 c.7; 225 c.1 lettera a; 237 c.1 lettere a/c; 272 c.2 lettera g
02.03.	I lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive hanno ricevuto e applicano specifiche procedure di lavoro in sicurezza	Se stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: a) effettuare il lavoro nelle aree a rischio secondo istruzioni scritte b) applicare un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro, rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata	D.Lgs. 81/2008 art. 294; All. L p.to 1.2
02.04.	I lavoratori che svolgono operazioni di montaggio, trasformazione, smontaggio di ponteggi (anche su ruote) hanno ricevuto e applicano specifiche procedure di lavoro in sicurezza	Fare redigere da persona competente, e applicare, uno piano specifico per il montaggio, trasformazione e smontaggio di ciascun ponteggio. Il piano può avere una parte di applicazione generale integrata da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali di costruzione del ponteggio. Metterlo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori, ai fini della sua applicazione	D.Lgs. 81/2008 art. 136 c.1
02.05.	I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento in quota mediante funi hanno ricevuto e applicano specifiche procedure di lavoro in sicurezza	Elaborare e applicare un programma dei lavori che definisca anche procedure di emergenza, tipologie, tecniche e procedure operative, anche di salvataggio, DPI, ancoraggi, posizionamento degli operatori, metodi di accesso, squadre e attrezzi di lavoro	D.Lgs. 81/2008 art. 116 c.1 lettere e,f
03.	Esiste un sistema efficace per aggiornare le prassi e procedure scritte in occasione di cambiamenti che si producano nelle attrezzature o nei processi	Assicurare il tempestivo aggiornamento delle istruzioni in occasione di cambiamenti nei processi, nelle procedure o nelle condizioni di sicurezza	Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPESL p.to F

41. ISTRUZIONI, PRASSI E PROCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA

N°	 PUNTO DI VERIFICA	 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	 FONTI
04.	Esiste un sistema di controllo chiaramente definito sull'adempimento effettivo delle istruzioni di lavoro in sicurezza	Predisporre un sistema di controllo chiaramente definito sull'adempimento effettivo delle istruzioni di lavoro in sicurezza aziendali, nonché sulla loro efficienza ed efficacia	D.Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lettera f Linee Guida SGSL UNI INAIL ISPEL p.to F
05.	Le prassi e le procedure di lavoro contemplano, se necessario, sia l'uso normale che gli usi anormali prevedibili delle attrezzature e agenti	Fornire indicazioni che contemplino anche gli usi non corretti e le anomalie delle attrezzature e agenti utilizzati per il lavoro, che si possono prevedere	D.Lgs. 81/2008 art. 73 c.1; 226; 240; 277
06.	Le prassi e le procedure di lavoro contengono solo norme necessarie e non sono in numero eccessivo	Elaborare istruzioni e procedure di lavoro che contemplino in modo chiaro e sintetico tutti e solo gli aspetti di rischio particolare	

Audizione CIIP alla Commissioni d'indagine del Senato sugli "Infortuni" (Roma, 15 luglio 2009)



Il **Sen. Oreste Tofani**, (al centro) *Presidente della Commissione d'indagine del Senato sugli "Infortuni"* **incontra la delegazione CIIP** presente all'audizione:

- **Rino Pavanello**, *Presidente della CIIP* (a destra),
- **GianCarlo Bianchi**, *Vice Presidente CIIP* (il primo a sinistra)
- **Rocco Vitale**, *Presidente della Commissione "Formazione" CIIP* (il secondo a sinistra).

La **Sen. Patrizia Bugnano**, *Presidente del gruppo di lavoro "Formazione" della Commissione d'indagine del Senato sugli "Infortuni"* **incontra la delegazione CIIP**, presente all'audizione: Rino Pavanello, GianCarlo Bianchi, Rocco Vitale.



La delegazione CIIP incontra il Sen. Oreste Tofani e i rappresentanti del Coordinamento Tecnico delle Regioni, **Ing. Marco Masi**, **Dott. Franco Mugliari** e **Prof. Alberto Andreani** (rispettivamente il secondo, il terzo e il quinto da destra nella foto a destra).

Le Associazioni



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
www.amblav.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA
www.epidemiologia.it



**ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO**
www.aifos.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE
www.airp-asso.eu/it



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
RADIOPROTEZIONE MEDICA**
www.airm.it



**ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI SERVIZI
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN AMBIENTE SANITARIO**
www.airespsa.org



**ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**
www.aitep.eu/it



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA
DELLA SICUREZZA**
www.anisitalia.org



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DEL LAVORO
PUBBLICI**
www.anmelp.it



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI
D'AZIENDA E COMPETENTI**
www.anma.it



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE**
www.anpeq.it



**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA
AMBIENTE E SICUREZZA**
www.aias-sicurezza.it



SOCIETÀ ITALIANA DI ERGONOMIA
www.societadiergonomia.it



**SOCIETÀ NAZIONALE OPERATORI
DELLA PREVENZIONE**
www.snop.it